



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA CAMPANIA

Composta dai Magistrati:

Marco Catalano	Presidente f.f. (relatore)
Ferruccio Capalbo	Consigliere
Raffaella Miranda	Consigliere
Ilaria Cirillo	Referendario

nelle camere di consiglio telematiche del 7 maggio 2021

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Viste le ordinanze presidenziale con cui la Sezione è stata convocata per le udienze camerali "da remoto", ex art. 4 del d.l. n.11/2020 ed analoghe disposizioni di cui all'art. 85 del d.l. n.18/2020 e ssmmii;

Assicurata la segretezza e la riservatezza della partecipazione alla predetta camera di consiglio.

Udito telematicamente il relatore, Marco CATALANO

Ha pronunciato la seguente deliberazione

FATTO

Il sindaco del comune di Torre del Greco (NA) chiede un parere sulla seguente questione:

Un dipendente, che ha ricoperto il profilo di avvocato comunale nei ruoli dell'Amministrazione, dopo la sua messa in quiescenza, può continuare a percepire i compensi

previsti dalla vigente normativa in materia ex D.L. 24 giugno 2014 n.90 e disciplinati in apposito regolamento comunale.

In sostanza, si chiede a codesto rispettabile Ente se sia corretto che il funzionario avvocato e/o dirigente avvocato, ormai in quiescenza, possa continuare e a patrocinare a favore dell'Ente nei giudizi dove era costituito in quanto dipendente avvocato e, in caso positivo, se la titolarità della difesa in giudizio dell'Ente, necessiti di un ulteriore provvedimento autorizzatorio della Giunta comunale necessario a confermare l'incarico in virtù della quiescenza dello stesso.

DIRITTO

Ambito della funzione consultiva.

Il primo punto da esaminare concerne la verifica in ordine alla circostanza se la richiesta proveniente dal Comune rientri nell'ambito delle funzioni attribuite alle Sezioni regionali della Corte dei conti dall'art. 7, comma 8, della legge 6 giugno 2003, n. 131, in forza del quale regioni, province e comuni possono chiedere a dette Sezioni pareri in materia di contabilità pubblica, nonché ulteriori forme di collaborazione, ai fini della regolare gestione finanziaria, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.

La disposizione, contenuta nel comma 8 dell'art. 7 della legge 131/2003 deve essere raccordata con il precedente comma 7, che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma e la sana gestione finanziaria degli enti locali.

La sana gestione finanziaria, per altro verso, non può che attenersi al rispetto dei limiti di legge, in particolare sotto il profilo della legalità (equilibri e obiettivi di finanza pubblica), attesa la funzione svolta e la soggezione dei giudici soltanto alla legge (art. 101 Cost.).

Pertanto, si può affermare che la funzione consultiva attiene alla interpretazione delle norme che presidiano l'azione amministrativa nella prospettiva del perseguimento del "buon andamento" (art. 97 Cost.); segnatamente attiene alla astratta legittimità-regularità, sotto il profilo della attingibilità alla provvista finanziaria da parte dell'amministrazione.

Ammissibilità soggettiva. Riguardo all'individuazione dell'organo legittimato ad inoltrare le richieste di parere dell'ente comunale, si osserva che il sindaco è l'organo istituzionalmente legittimato a richiedere il parere in quanto riveste il ruolo di rappresentante dell'ente ai sensi dell'art. 50 TUEL.

Pertanto, la richiesta di parere è ammissibile soggettivamente poiché proviene dall'organo legittimato a proporla.

Ammissibilità oggettiva.

Il parere è oggettivamente ammissibile poiché, sebbene abbia ad oggetto (anche) la attività del dipendente avvocato, si focalizza sulla debenza dei compensi di cui al regolamento comunale

MERITO

Al fine di inquadrare la questione occorre prendere le mosse dall'art. 85 del codice di procedura civile, il quale regola il conferimento della procura, e ne prevede la revocabilità da quando è stato nominato il nuovo difensore.

In sostanza, indipendentemente dal rapporto interno avvocato-cliente, la procura, per evidenti ragioni di speditezza processuale, anche se revocata continua a mantenere fermi gli effetti rappresentativi fino a nuovo avvocato.

Fa eccezione a questo principio l'ipotesi di avvocato pubblico dipendente che patrocinia l'ente per cui lavora.

Secondo la Corte di Cassazione, infatti, il raggiungimento della pensione fa venir meno sia il rapporto di servizio, che quello di rappresentanza.

Tra le tante Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 11/07/2018) 26-10-2018, n. 27308 secondo la quale

E questa Corte (Cass. n. 25638 del 2016 e giurisprudenza ivi richiamata) ha, già, condivisibilmente, affermato che gli avvocati e procuratori dipendenti di enti pubblici ed iscritti nell'albo speciale annesso a quello professionale sono abilitati al patrocinio esclusivamente per le cause e gli affari propri dell'ente presso il quale prestano la loro opera, onde la cessazione del rapporto di impiego, determinando la mancanza di legittimazione a compiere e a ricevere atti processuali relativi alle cause proprie dell'ente, comporta il totale venir meno dello jus postulandi per causa equiparabile a quelle elencate dall'art. 301 c.p.c.. E' stato, in particolare, precisato (Cass. n. 20361 del 2008) che il rapporto di patrocinio che si instaura tra l'ente pubblico e l'avvocato in servizio presso l'ufficio legale dell'ente in qualità di lavoratore dipendente trova la propria origine nel rapporto di impiego, non è dunque assimilabile a quello che sorge dal contratto di prestazione d'opera professionale, regolato dalle norme ordinarie sul mandato, sicchè, da una parte, il momento in cui esso cessa è inscindibilmente connesso alle vicende del rapporto di impiego assunto come unica fonte dell'incarico e dell'obbligazione lavorativa del dipendente con conseguente inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 85 c.p.c., e, dall'altra, determina automaticamente l'interruzione del processo, ancorchè il giudice o le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, con la conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata.

Tanto premesso, al raggiungimento della pensione cessa il potere rappresentativo del legale dipendente dell'ente, senza che quest'ultimo possa confermare l'incarico.

Quanto al compenso, il principio in tema di compenso professionale è che esso è unico, indipendentemente dal numero dei professionisti incaricati, e che esso matura con il compimento delle attività previste.

Pertanto, in caso di pensionamento del dipendente avvocato dell'ente, costui avrà diritto alla parte di compenso maturata per l'attività effettivamente svolta fino a quella data, come specificato dall'art. 7 del d.m. nr. 55 del 2014, secondo cui

Per l'attività prestata dall'avvocato nei giudizi iniziati ma non compiuti, si liquidano i compensi maturati per l'opera svolta fino alla cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto professionale.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per la Campania emette il parere di cui in parte motiva a favore del comune di Torre del Greco (NA).

Si comunichi all'Amministrazione interessata.

Così deliberato, in Napoli, nelle camere di consiglio telematica del 7 maggio 2021.

Depositata in Segreteria il 12 maggio 2021

Il Direttore della Segreteria

Dott. Giuseppe Imposimato